



LA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Dott. Enrico Alberico
25 Ottobre 2011

Il progetto:

Un nuovo sistema normativo fondato sulla necessità di garantire:

- ⇒ omogeneità dei criteri per le attività inerenti la gestione dei rifiuti;
- ⇒ una gestione di rifiuti non più determinata da scelte individuali;
- ⇒ responsabilità condivisa dei soggetti che partecipano alla gestione dei rifiuti con il coinvolgimento del produttore dei prodotti e in alcuni casi dei distributori;
- ⇒ tracciabilità e controllo delle fasi della gestione di rifiuti;
- ⇒ semplificazione del sistema autorizzatorio, con facilitazioni per i soggetti impegnati in sistemi di certificazione ambientale

I limiti:

- ⇒ un linguaggio poco chiaro, possibili diverse interpretazioni della norma, genericità e contraddittorietà di alcune disposizioni;
- ⇒ per l'operatività delle disposizioni si rinvia all'emanazione di normative di attuazione, con tempo medio di due anni per la loro attuazione;
- ⇒ eccessiva discrezionalità nelle possibili scelte regolamentari attuative, da parte dell'amministrazione.



La gestione dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 per gestione dei rifiuti si deve intendere la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante e intermediario.

Principi e campo di applicazione *Art. 177 del D.Lgs. 152/2006*

- ⇒ la parte IV del D. Lgs. 152/06 concerne la disciplina della gestione dei rifiuti e dei siti sottoposti a bonifica, in attuazione della direttiva 2008/98/CE;
- ⇒ la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- ⇒ sono fatte salve tutte le normative particolari e specifiche purché conformi ai principi della parte IV, adottate in recepimento di altre normative comunitarie;
- ⇒ i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute e senza usare procedimenti che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Principi e criteri della gestione *Art. 178 del D.Lgs. 152/2006*

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:

- ⇒ precauzione;
- ⇒ prevenzione;
- ⇒ sostenibilità;
- ⇒ proporzionalità;
- ⇒ responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti;
- ⇒ chi inquina paga;
- ⇒ partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

La gestione dei rifiuti è altresì effettuata nel rispetto dei criteri di:

- ⇒ efficacia;
- ⇒ efficienza;
- ⇒ economicità;
- ⇒ trasparenza;
- ⇒ fattibilità tecnica ed economica.

Responsabilità estesa del produttore *Art. 178 bis*

È prevista la possibilità di introdurre - nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo - modalità e criteri per la responsabilità estesa del produttore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi trasporti, tratti, venda o importi prodotti (art. 183 lettera g)

Le modalità e i criteri della responsabilità estesa del produttore potranno essere introdotti con uno o più decreti, aventi natura regolamentare, emanati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa consultazione delle parti interessate e sentita la Conferenza Stato - Città e autonomie locali (Conferenza Unificata)

Le regolamentazioni introdotte per regolare la responsabilità estesa del produttore possono prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto, che ha determinato i rifiuti;

In caso di partecipazione parziale la differenza, sino all'intera copertura dei costi, sarà sostenuta dal distributore.

Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, possono essere anche adottati modalità e criteri:

1. per la gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto (per questi decreti è necessario anche il concerto del Ministero dell'Economia e Finanza);
2. per pubblicizzare le informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
3. per la progettazione dei prodotti volti a ridurre i loro impatti ambientali;
4. per la progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il necessario utilizzo dei prodotti.
5. volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo (?), tecnicamente durevoli e che, una volta divenuti rifiuti, sono adottati ad un recupero adeguato e sicuro e uno smaltimento compatibile con l'ambiente (??)

La gestione dei rifiuti

Art. 179

Si tratta di un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

1. prevenzione;
2. preparazione per il riutilizzo (ai sensi dell'art. 183, lettera g, si intendono le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o loro parti diventati rifiuti, sono preparati in modo da poter essere reintegrati senza altro trattamento);
3. riciclaggio;
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
5. smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica ed economica.

È consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità delle attività di gestione qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, da una specifica analisi degli impatti complessivi sia sotto il profilo ambientale e sanitario, sia sotto il profilo sociale ed economico.

Il deposito temporaneo

Non è soggetto ad autorizzazione il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- ⇒ i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore:
- con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito;
 - quando la quantità di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi.

Se il quantitativo di rifiuti non supera il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.

Condizioni tecniche:

1. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
2. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

Rifiuti, Rifiuti "Cessati", Sottoprodotti

Ai sensi dell'art. 183, lettera a), è Rifiuto "Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"

Ai sensi dell'art. 183, lettera b) e 184 sono Rifiuti pericolosi "Tutti i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del d.lgs. 152/2006"

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

La classificazione dei rifiuti

Art. 184

Secondo la provenienza:

- ⇒ Rifiuti urbani
- ⇒ Rifiuti speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità:

- ⇒ Rifiuti pericolosi
- ⇒ Rifiuti non pericolosi

I rifiuti urbani

Art. 184

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).

I rifiuti speciali

Art. 184

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

I rifiuti speciali

Art. 184

Sono rifiuti speciali:

i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco europeo dei rifiuti (cosiddetto CER).

Per esempio: 16 01 07 * filtri dell'olio

Nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un riferimento specifico (p. es. "contenente mercurio") o generico (p. es. "contenente sostanze pericolose") alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto sarà pericoloso solo se tali sostanze sono presenti in quantità superiori ai valori limite previsti dalla Direttiva sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose

Accertamenti analitici:

- ⇒ in determinati casi, ai fini della classificazione, è necessario l'accertamento analitico;
- ⇒ anche per questi casi però la corretta ricerca del codice resta fondamentale ai fini della classificazione

Codifica

Come attribuire il corretto codice CER ad un rifiuto?

L'elenco europeo dei rifiuti (CER) si applica a tutti i materiali che rientrano nella definizione di rifiuto.

Il CER costituisce una nomenclatura di riferimento comune per la Comunità europea, ed ha lo scopo di coordinare e migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Il CER è un elenco:

- ⇒ **non esaustivo** (soggetto a revisione periodica e modifica da parte della C.E.);
- ⇒ **unificato** (contempla sia i rifiuti non pericolosi che pericolosi);
- ⇒ l'identificazione dei rifiuti pericolosi è improntata su **2 criteri fondamentali**:
 - a) criterio dell'origine del rifiuto;
 - b) criterio del contenuto di sostanze pericolose: ci si riferisce anche alla composizione effettiva dei rifiuti e alla concentrazione delle sostanze pericolose;

il CER attualmente in uso, è in vigore dal 1 ° gennaio 2002

Codifica

I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da **codici a 6 cifre**, suddivisi in 3 coppie di cifre.

Per esempio: 03 03 01 - scarti di corteccia e legno

Le prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiuto (20 famiglie o capitoli)

⇒ Per es. 03 - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

La seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi all'attività generatrice del rifiuto:

⇒ Per es. 03.03 - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati:

⇒ Per es. 03.03.01 - scarti di corteccia e legno

Codifica

Per identificare il codice corretto di un determinato rifiuto si deve individuare l'origine del rifiuto consultando i 20 gruppi del catalogo, procedendo in questo modo :

- a) Identificare il settore economico tra i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20** per risalire poi al codice a 6 cifre del rifiuto in questione, escludendo i codici che terminano con le cifre 99 (xx.xx.99 - rifiuti non specificati altrimenti);
- b) Se nessuno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione, occorre esaminare i **capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto;
- c) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre prendere in considerazione il **capitolo 16** (rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco);
- d) Se il rifiuto non è classificabile neanche con il cap. 16 si deve rifare il percorso utilizzando anche i **codici 99**.

Cessazione della qualifica di rifiuto

Art. 184 ter

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
3. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
4. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto

Sottoprodotto

Art. 183

Ai sensi dell'art. 183, lettera qq) e dell'art. 184 bis è sottoprodotto, e quindi non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- ⇒ la sostanza o l'oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- ⇒ sia certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- ⇒ qualora la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- ⇒ se l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Responsabilità e tracciabilità

Ai sensi dell'art. 183, lettere f) e h) è produttore di rifiuti:

- ⇒ Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

è detentore di rifiuti:

- ⇒ Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

Responsabilità (art. 188)

Il produttore o altro detentore di rifiuti, provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un Ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Il produttore o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità comunque sussiste.

- ⇒ **Iscritti al SISTRI:** la responsabilità di produttore iniziale e detentore è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
- ⇒ **Non iscritti al SISTRI:** la responsabilità dei soggetti non iscritti al SISTRI, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
 - ⇒ a seguito del conferimento al servizio pubblico di raccolta;
 - ⇒ a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento.

Tracciabilità (art. 188 bis e ter)

Chi deve utilizzare il SISTRI? Chi deve iscriversi al SISTRI?

Tutti coloro che sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale MUD:

- ⇒ imprese ed enti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
- ⇒ commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- ⇒ imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- ⇒ imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (produttori iniziali);
- ⇒ imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali [e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti], fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi e che occupano più di 10 dipendenti (produttori iniziali).

Tracciabilità (art. 188 bis e ter)

Cosa sostituirà il SISTRI?

Per tutti i soggetti che erano tenuti alla presentazione del MUD, il SISTRI sostituirà:

- ⇒ la comunicazione annuale al catasto rifiuti - MUD (art. 189)
- ⇒ il registro di carico e scarico (art. 190)
- ⇒ il formulario di identificazione per il trasporto (art. 193)

Dispositivi per operare col SISTRI

Tramite l'iscrizione, i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI (e quelli che lo vorranno utilizzare) richiedono i necessari strumenti informatici:

- ⇒ chiavetta USB, per l'accesso al sistema;
- ⇒ black box, per la localizzazione dei veicoli ed il "tracciamento" dei trasporti.

Ogni black box è associata ad una specifica (e particolare) chiavetta USB.

Ogni chiavetta USB (eccettuate quelle associate alle black box) è accompagnata da una, due o tre (quanti sono i delegati al suo utilizzo) buste chiuse contenenti PIN, PUK e PWD del delegato.

Prima

PRODUTTORE

TRASPORTATORE

**SMALTITORE
RECUPERATORE**

formulario

formulario

formulario

Registro c/s

Registro c/s

Registro c/s

MUD

MUD

MUD

CATASTO NAZIONALE DEI RIFIUTI

Dopo

PRODUTTORE

TRASPORTATORE

SMALTITORE
RECUPERATORE

black
box

USB

USB

USB

BANCA DATI NAZIONALE DEI RIFIUTI E DELLE MOVIMENTAZIONI

Casi particolari

Produttori non iscritti



- ⇒ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non sono né enti, né imprese;
- ⇒ i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di 10 dipendenti;
- ⇒ gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi
- ⇒ i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), del d.lgs. n.° 152/2006.

Casi particolari

Produttori non iscritti



- a) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda "Area movimentazione", al delegato dell'impresa di trasporto, il quale poi compila anche la sezione del produttore;
- b) il trasportatore, prima di recarsi dal produttore, inserisce la USB della black box nel PC del trasportatore;
- c) il trasportatore stampa 2 copie della scheda area movimentazione;
 - ⇒ una copia della scheda rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per 5 anni;
 - ⇒ una copia della scheda, firmata dal produttore, viene riconsegnata al conducente del mezzo di trasporto;
 - ⇒ il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti stampa e trasmette al produttore copia della scheda completata.
- d) il trasportatore, entro 2 giorni, inserisce nella scheda movimentazione data ed ora della presa in carico dei rifiuti.

Casi particolari

Produttori non iscritti - "Registri e formulari"



- a) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non sono né enti, né imprese adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede (vedi art. 11, comma 1, legge n.° 29/2006);
- b) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), del d.lgs. n.° 152/2006, che non hanno più di 10 dipendenti rimangono tenuti all'obbligo di cui all'art. 190 del d.lgs. n.° 152/2006.
- c) gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi
- d) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 devono comunque conservare le schede per 5 anni.

Casi particolari

Cantieri temporanei (cantieri di durata inferiore a 6 mesi)



- a) il "registro cronologico" e la scheda "area movimentazione" sono compilati dal **delegato della sede legale o dell'unità locale** dell'impresa (nelle annotazioni va indicato l'indirizzo del cantiere);
- b) il trasportatore inserisce nella propria sezione della scheda area movimentazione, nel campo annotazioni, l'indirizzo del cantiere e programma il viaggio dalla propria sede al sito di cantiere;
- c) il trasportatore, prima di recarsi dal produttore, inserisce la USB della black box nel PC del trasportatore;
- d) il trasportatore stampa due copie della scheda area movimentazione;
 - ⇒ una copia della scheda rimane presso il responsabile di cantiere;
 - ⇒ una copia della scheda, firmata dal responsabile di cantiere, viene riconsegnata al conducente del mezzo di trasporto;
- d) il trasportatore, entro 2 giorni, inserisce nella scheda movimentazione data ed ora della presa in carico dei rifiuti.

Casi particolari

Trasportatori non iscritti (trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi)



- a) il trasporto si effettua con formulario;
- b) il conducente del mezzo consegna al destinatario le tre copie del formulario;
- c) il destinatario:
 - ⇒ apre la scheda registro cronologico e la compila con le informazioni contenute nel FIR;
 - ⇒ inserisce nel campo delle annotazioni i riferimenti del FIR;
 - ⇒ firma la scheda ed i FIR;
 - ⇒ riconsegna due copie del FIR al conducente.

Casi particolari

Destinatari non iscritti (utilizzatori in agricoltura di fanghi da depurazione)



- a) il produttore di fanghi destinati a spandimento in agricoltura ai sensi del d.lgs. n.° 99/1992 stampa la scheda "area movimentazione" contenente l'indicazione del destinatario e la consegna al conducente del mezzo di trasporto;
- b) il destinatario controfirma, data e restituisce al produttore la scheda;
- c) il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema e chiude la scheda confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.